

(N. 2459)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3436)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 FEBBRAIO 1958

Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge
31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È esente dall'imposta di conguaglio istituita dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, l'importazione di sbocchi in rotoli per lamiere (coils) di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voci ex 891 a) 1; a) 3 gamma della tariffa dei dazi doganali) effettuata dalle aziende dotate di impianti per

la laminazione a freddo di coils — escluse quelle produttrici di detti semilavorati — che li destinano esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° dicembre 1957.